

STATUTO

BEATI VOI COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARNO SA PIAZZA IV NOVEMBRE
10

Numero REA: SA - 519409

Codice fiscale: 06387320655

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

I predetti Consiglieri accettano la rispettiva carica.

ARTICOLO 7 = NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'.
La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle contenute nello Statuto di seguito indicate:

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA A MUTUALITA' PREVALENTE ETS cat. "A" e "B"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della L.381/91 e s.m.i e dall'art. 17, c. 1 d. lgs. 112/2017 e smi, con sede legale nel Comune di Sarno, la Società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "BEATI VOI COOPERATIVA SOCIALE ETS", d'ora in poi anche solo "Società Cooperativa o Cooperativa".
L'organo Amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera straordinaria dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Società Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione.
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi della legge 381/91 art.1 comma 1 lettera A); inoltre si propone il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 381/91, per il conseguimento dei fini previsti dalla stessa legge art.1 comma 1 lettera B) e successive disposizioni inerenti.
La Cooperativa potrà anche integrare il principio della mutualità destinando nell'ambito delle proprie possibilità assegnazioni per fondi destinati ad integrare la Previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché un ristorno a favore dei soci, nei limiti previsti dalla legge 381/91.
L'attività della Cooperativa è inserita nell'alveo delle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117 del 2017 e smi), quale impresa sociale.
Accanto al principio della mutualità interna, la cooperativa ha anche il ruolo come impresa sociale verso l'esterno attraverso :
- Collaborazioni tra cooperative (Associazioni, gruppi ecc);
- Rapporto con la collettività (Assistenza, solidarietà, sviluppo locale ecc).

Essa può aderire a qualsiasi associazione di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativistico; in particolare aderisce all'UN.I.COOP.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa viene promossa dalle parrocchie del Comune di Sarno e precisamente:

- San Francesco d'Assisi;
- Maria Santissima delle Tre Corone;
- San Matteo Apostolo ed Evangelista.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, essa intende operare nei seguenti settori di attività':

CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA a) dell'art. 1) Legge 381/91, la Cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità, intende far conseguire ai soci una giusta remunerazione del lavoro prestato, organizzando e svolgendo attività rivolte a due settori fondamentali: settore socio-sanitario-assistenziale e settore studi e progettazione nel campo sociale e precisamente: servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni delle famiglie e di persone disagiate e, in particolare, anziani, minori a rischio, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, soggetti che presentano varie forme di dipendenza, ed in generale ai bisogni di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno.

Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori socio-sanitari, assistenziali e non, socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di operatività in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l'offerta; in relazione a ciò la cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto di terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti, le seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti già menzionati:

- l'organizzazione e gestione di attività di oratorio (iniziative pastorali come la catechesi e la preghiera, attività ricreative e sportive come tornei di calcio, pallavolo, laboratori di teatro e musica e momenti di aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie, come gite, giochi di gruppo ed il Grest Estivo);
- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, a ciclo diurno, residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, immigrati, anziani, infermi o bisognosi,

di portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà;

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base ed a elevata integrazione socio-sanitaria;

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;

- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri, immigrati o persone bisognose;

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgono la propria attività nei settori suindicati.

CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA b) dell'art. 1) Legge 381/91, la cooperativa potrà svolgere attività agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi funzionalmente collegate alle attività sopra elencate.

Tali attività dovranno costituire un ulteriore sviluppo e completamento delle attività assistenziali ed educative svolte a favore dei soggetti svantaggiati (di cui alla lettera a) della citata Legge 381/91) e dovranno essere strettamente finalizzate al loro inserimento lavorativo.

Tali attività verranno esercitate con modalità che siano compatibili con il loro stato soggettivo, e comunque tali da favorirne l'integrazione sociale e la realizzazione personale nel mondo del lavoro, rispetto alla quale l'elemento della produzione del guadagno economico deve essere posto su un piano assolutamente secondario.

A titolo meramente esemplificativo tra le attività rientranti in quelle di cui alla citata lettera b), potranno assumere

particolare rilievo quelle qui appresso elencate:

- spazzamento e lavaggio stradale meccanizzato e manuale;
- lavaggio e disinfezione di contenitori stradali, portarifiuti con attrezzatura mobile, nonché innaffiamiento, lavaggio e disinfezione e/o sanificazione strade e di elementi di pertinenza (es. fontane ecc.), sgombero neve e spargimento sale;
- pulizia di locali per conto di enti pubblici, privati, comunità, industrie e quant'altro;
- pulizia di spiagge, arenili, scogliere e specchi d'acqua con mezzi meccanici e manuali;
- servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione in genere;
- autotrasporto di merci in genere per conto proprio e per conto terzi, logistica distributiva;
- effettuazione di traslochi, trasporti di masserizie, deposito e stoccaggio di merci in genere, facchinaggio anche con ausilio di mezzi meccanici;
- selezione e cernita, con o senza insaccamento, di prodotti agricoli e alimentari in genere ivi compresi i servizi di etichettatura prodotti;
- affissione manifesti, volantaggio, gestione biblioteche, musei ed altre strutture pubbliche e private;
- servizi di trasporto per scuole e per enti pubblici e privati, centri di accoglienza;
- lavori di illuminazione ed addobbi per eventi, feste e manifestazioni;
- servizi di vigilanza per ambienti civili ed industriali;
- manutenzione del verde pubblico;
- gestione di isole ecologiche e centri di raccolta rifiuti;
- gestione impianti sportivi pubblici e privati;
- lavori di manutenzione edile e costruzione di edilizia sociale;
- progetti di housing sociale;
- coltivazione e raccolta di prodotti agricoli per conto proprio e di terzi e vendita di prodotti agricoli;
- gestione di mense scolastiche, parcheggi di enti pubblici e privati;
- attività di trasporto urbano in bus;
- gestione immobili pubblici;
- servizi di affissione e volantaggio per enti pubblici e privati;
- organizzazione eventi e manifestazioni, meeting, eventi socio culturali, seminari, cineforum, allestimento di mostre anche itineranti;
- attività di animazione;
- promozione, organizzazione e gestione di corsi di informazione di lingua italiana e straniera, corsi di prevenzione rischi sul lavoro;
- istituzione di sportello formativo gestito in front office, banche dati;

- gestione di canili;
- attività di protezione ambientale, tutela boschiva e attività boschive e protezione del territorio;
- gestione di bar, mense, ristoranti e alberghi.
La società potrà altresì svolgere ogni attività affine, connessa o complementare alle precedenti, fermo restando che le attività predette:
--- non potranno essere esercitate contemporaneamente, ove sussistano incompatibilità fissate dalla legge; oppure in contrasto con le norme che regolano l'esercizio delle attività professionali in genere e, in particolare, delle attività professionali protette, né con le norme che fissano riserve di attività; con la precisazione che: - eventuali servizi che costituiscano oggetto di attività inderogabilmente riservate a professionisti saranno forniti non direttamente, ma esclusivamente a mezzo dei detti professionisti regolarmente abilitati ed iscritti nei relativi albi, elenchi od ordini professionali, della cui prestazione la società si avvarrà ed i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale;
--- dovranno comunque essere esercitate nel rispetto e con l'osservanza delle disposizioni, condizioni, limitazioni e divieti imposti dalla normativa inderogabile vigente in materia (ivi compresa quella in tema di protezione del consumatore, di tutela dei dati personali e della privacy, di tutela della concorrenza e del mercato), nonché subordinatamente al rilascio di eventuali autorizzazioni richieste dalla legge.
Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, in ossequio a quanto previsto dalla Circolare n. 153 del Ministero del Lavoro - Direzione Generale della Cooperazione - Divisione II in data 8 Novembre 1996, le seguenti due condizioni:
== le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra esplicitamente indicate, saranno tali da richiedere come essenziali il coordinamento delle attività che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 Legge 381/91;
== l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività della cooperativa rientranti tra quelle di "tipo a)" rispetto a quelle di "tipo b)" ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente. Sempre in ossequio al disposto della citata Circolare n. 153/96 e successive che richiede la chiara evidenziazione, nello statuto delle cooperative sociali, del collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e quelle di tipo b), si precisa, come già sopra indicato, che queste ultime dovranno costituire un ulteriore sviluppo e completamento delle attività di cui alla lettera a) della citata Legge 381/91 e dovranno

no essere strettamente finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti a cui favore vengono svolte le attività di tipo a).

Tutte le attività su elencate dovranno essere svolte con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro.

La cooperativa può infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, compresa la partecipazione in cooperative, consorzi ed altre società.

A tal fine la cooperativa potrà:

- incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo, anche partecipando a concorsi fra compagini simili;
- fornire assistenza o servizi, a condizioni economicamente vantaggiose, a privati, società commerciali e cooperative di qualsiasi grado e settore di attività, che ne facciano richiesta; tali servizi ed assistenze potranno essere estesi anche agli enti locali e loro consorzi o associazioni, aziende pubbliche e private, associazioni mutualistiche, anche se non direttamente collegate al movimento cooperativistico;
- assumere da privati, società, Enti ed operatori economici in genere, commesse ed appalti, sia a trattativa privata che partecipando ad ogni gara e procedimento, per l'esecuzione di opere e servizi rientranti nello scopo sociale;
- proporre progetti per la produzione di beni e la fornitura di servizi, rientranti nello scopo sociale.

La società per la realizzazione dello scopo sociale potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, società e privati, concedendo ogni garanzia, mobiliare ed immobiliare, reale o personale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà assumere anche dipendenti non soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che,

per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo. Essi concorrono alla gestione della cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione di definizione della struttura di direzione e conduzione della cooperativa. Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche anche svantaggiati ai sensi della normativa vigente e come specificati nell'oggetto sociale e anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali; possono soci cooperatori anche associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Non possono divenire soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese in espressa concorrenza con quella della Cooperativa. Non rientra in tale fattispecie lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo ovvero essere socio di società capitali o cooperative concorrenti. Possono essere soci cooperatori coloro che sono soci di società di capitali o esercitare in proprio imprese o lavoro autonomo in attività non affini a quelle svolte dalla cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque non superiore ad anni 5.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

atti o fatti concludenti in aperto contrasto con quanto specificato nel presente statuto o regolamenti interni.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica, PEC, e numero di fax;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica e PEC oltre che il numero di fax;
la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino espressa attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, o per causa di morte se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con

avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero che abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa;

risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi;

previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale come specificato nel presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e

con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI - VOLONTARI - FINANZIATORI -ONORARI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59 e succ. mod ed int.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00 (cinquecento/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati: il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ulti-

mo sia espressamente collegiale;

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

SOCI VOLONTARI - SOCI FINANZIATORI -SOCI ONORARI

Art. 20 SOCI VOLONTARI (Requisiti, ammissione e obblighi)

Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/1991 e sm.i., possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente: - nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; - indicazione della propria attività di lavoro; - dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; - numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 € né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori; - precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Nell'ambito dei servizi socio assistenziali ed educativi, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il regolamento interno della Cooperativa, potrà contenere ulteriori specifiche relative i soci volontari.

Ai soci volontari può essere corrisposto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute e documentate.

Le prestazioni dei soci volontari pur avendo carattere di gratuita'consente la realizzazione delle finalita' mutualistiche della cooperativa di tipo esterno che per espressa previsione legislativa connotano della cooperativa, pertanto, i soci volontari possono essere in tale ambito considerati soci cooperatori.

In base alle disposizioni di cui al Codice del terzo settore del 2017 la cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto ed enti del Terzo settore, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali verranno an-

notati in un apposito registro, purché non svolgano la loro attività in modo occasionale. Stante la gratuità del volontario e l'assenza di lucro della propria attività è previsto comunque agli stessi il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario per l'attività prestata, purché documentate, anche a mezzo di autocertificazione. I volontari saranno assicurati contro gli infortuni e malattia connessi allo svolgimento delle loro attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. Il numero massimo dei volontari non potrà essere superiore a quello dei soci cooperatori.

SOCI FINANZIATORI

Art. 20/A (Requisiti, ammissione e obblighi)

Ai sensi dell'art.2526 cc e segg. possono essere ammessi come soci finanziatori persone fisiche o giuridiche apportatori di capitali ai fini dello sviluppo della Cooperativa o risanamento del Patrimonio sociale, ad iscriversi in un apposita sezione del libro soci, i cui apporti di finanziamento non hanno alcun vincolo tranne quello diretto ai fini dello sviluppo delle attività della cooperativa o consolidamento del patrimonio sociale. I finanziamenti apportati alla cooperativa dagli stessi potranno avere qualsiasi forma di conferimento nel rispetto della normativa vigente quali prestiti infruttiferi, fruttiferi ecc. L'interesse di tali soci è essenzialmente di tipo economico e non mutualistico pertanto gli stessi, non hanno diritto di voto in Assemblea né essere eletti nell'organo Amministrativo. I soci finanziatori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

SOCI ONORARI

Art. 20/B (Requisiti, ammissione e obblighi)

Ai sensi del R.D. 278/1911 possono essere nominati soci onorari, persone fisiche di alto livello morale o di conoscenza, che diano lustro alla Cooperativa ovvero tra soci ex cooperatori, i quali, pur non potendo partecipare allo scambio mutualistico per la perdita dei requisiti soggettivi, non intendano abbandonare la compagine sociale. Essi non hanno diritto di voto in Assemblea, essere eletto nell'organo Amministrativo né partecipare a ripartizioni di ristorni o dividendi.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a €. 50,00 Cinquanta,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e finanziatori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 23 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci cooperatori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142 e smi.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,

qualifica professionale,

compensi erogati,

tempo di permanenza in Cooperativa,

tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

l'Assemblea dei soci;

l'Organo amministrativo;

l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

approva il bilancio e destina gli utili;

delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;

procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;

procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, qualora istituito in presenza da disposizioni di legge;

determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e dell'Organo di Controllo, se nominato;

delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-

ci;
provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e s.m.i. e gli eventuali altri regolamenti interni;
delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, se nominato;
nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve essere redatto con atto pubblico.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 27 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale e/o attraverso comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo ammini-

strativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo, se esistente, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 29 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto, aventi diritto al voto, coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

Per i soci sovventori e finanziatori si applicano i precedenti artt. 19 e 20.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da (3) a (5), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

3. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone

indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina per una durata di 3 esercizi e comunque nei limiti stabiliti dalla legge; essi sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

5. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. Al Presidente del CDA, tranne espressa delega ad altri componenti da parte del CDA e' conferita la funzione di Tesoriere.

6. Il Presidente del CDA o i suoi componenti possono far parte in qualita' di socio o Amministratore di altre societa' o cooperative operanti in campi uguali o affini all'attivita' svolta dalla Cooperativa nonche' essere titolare di imprese in proprio o esercitante attivita' professionale.

Art. 32 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nell'ambito del CDA gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione, lo stesso è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo, se nominato, siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori se nominati ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo, se nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Organo di Controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c..

In particolare, in caso di scelta per l'organo di controllo collegiale, questo è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale designa altresì il presidente.

L'Assemblea determina anche gli eventuali compensi e indennità dei Sindaci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi o come previsto dalla legge e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

I Sindaci devono avere i prescritti requisiti di legge.

L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispet-

to dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma del codice civile, l'Assemblea può affidare al Collegio sindacale (o al sindaco unico) la revisione legale dei conti sulla società. In questo caso, i componenti del Collegio sindacale (o il sindaco unico) devono avere i prescritti requisiti di legge.

L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico), in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Al di fuori del caso di cui sia attribuita al Collegio sindacale (o al sindaco unico), la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico di revisione ha durata di tre esercizi, o come previsto dalla legge, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Si applicano tutte le norme di legge vigenti in materia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art.38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o dall'Organo di Controllo, se nominato, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore a €.250.000,00.
Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; tre, per le altre controversie;

nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-

venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
d) per la perdita del capitale sociale;
e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
f) per deliberazione dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di (30) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
c) a chi spetta la rappresentanza della società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

Sussiste l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come prescritto dall'art., 2514 lettera d) del Codice civile.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001 e s.m.i., potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due

punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e al Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117 del 2017 e smi). Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.".

ARTICOLO 8 = PUBBLICITA'. I comparenti dichiarano di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della Società e l'autorizzano ad apportare al presente atto ed allegato Statuto quelle modifiche ed aggiunte che fossero richieste ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 9 = AGEVOLAZIONI FISCALI. I soci dichiarano che la Cooperativa è retta dai principi e dalle regole della mutualità e, pertanto, intendono beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 10 = SPESE. Sono a carico della società Cooperativa le spese del presente atto nonché quelle necessarie per la sua costituzione, le quali complessivamente ammontano in modo approssimativo ad Euro

ANTIRICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA

Le parti, come identificate nel presente atto, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal Notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati;
- di essere state informate dal notaio rogante in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.lgs.231/2007) e, in particolare, circa le sanzioni penali previste dall'art. 55 di tale D.Lgs nel

caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, se diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale.

A tal fine dichiarano di avere personalmente compilato la relativa modulistica e di averla consegnata al notaio rogante.

Del presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ed in parte integrato a mano da me notaio su quindici fogli per sessanta facciate ho dato lettura alle parti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti quaranta.

Firmati: Salvatore Corrado - Angela Giulia Massa - Domenico Pio Lancellotti - Cristiano Sacco - Concetta Clemente - Maria Fierro - Sac. Roberto Farruggio - Leonardo Baldari (L.S.).

Io sottoscritto LEONARDO BALDARI, notaio in Montella, certifico che la presente copia di numero trenta facciate, è conforme all'originale depositato ai miei atti e firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Montella, li _____

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'Articolo 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che
si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente da bollo. Trattasi di cooperativa sociale